



COMUNE DI BRUSCIANO

Città Metropolitana di Napoli

Via C. Cucca, n° 79 80031

Tel.: 081/5218111 - FAX: 081/519.01.91

ORDINANZA SINDACALE

N. 639

del 05/12/2020

Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Sospensione delle attività scolastiche in presenza per le scuole dell'infanzia, elementari e medie, salvo le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e /o con disabilità.

IL SINDACO

Premesso che:

- l'Organizzazione **Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020** ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e successivamente, in data 11 marzo 2020, in considerazione dei livelli allarmanti di diffusione e gravità, ha dichiarato che il COVID19 può essere caratterizzato come una pandemia;
- con delibera del **Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020** è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Che con successiva **delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020** viene prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Preso atto

- che, i DPCM adottati in materia fino a quello del 3 Novembre 2020 hanno disposto misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, prescrivendo misure restrittive alla mobilità individuale, al fine di prevenire gravi situazioni di diffusione del contagio, tenendo conto degli sviluppi dell'andamento epidemiologico, vietando in ogni caso fenomeni di assembramenti sociali e raccomandando il distanziamento sociale;
- che, il Presidente del Consiglio dei Ministri, considerando l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento del numero dei contagi su tutto il territorio nazionale, ha previsto nel **DPCM del 3 novembre 2020 ulteriori misure stringenti** per contrastare la diffusione del nuovo coronavirus assunte in seguito all'analisi dei dati epidemiologici;
- **che con DPCM del 3 dicembre 2020**, in vigore dal 4 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021 prevede che dal 7 gennaio ricomincerà la didattica in presenza per le scuole superiori di secondo grado e conferma lo svolgimento integralmente in presenza dell'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per le scuole dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione;
- Rìchiamata l'ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 91 del 28 novembre 2020, che ha disposto, fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza

dell'evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio della regione Campania, quanto sottoriportato:

- 1.1. con decorrenza dal 30 novembre 2020 e fino al 7 dicembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.2., restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalla prima, quelle della prima classe della scuola secondaria di primo grado nonché quelle concernenti i laboratori. E' dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti - con il supporto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno- di continuare gli screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale docente e non docente, agli alunni interessati e relativi familiari conviventi, in vista della ripresa delle attività in presenza a far data dal 9 dicembre 2020;
- 1.2. con decorrenza immediata restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;
- 1.3. con decorrenza immediata, restano altresì consentite le attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) e della prima classe della scuola primaria, nonché delle pluriclassi della scuola primaria che comprendano la prima. E' demandato alle ASSL territorialmente competenti il monitoraggio dell'andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci dei dati di rispettivo interesse. E' consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure eventualmente necessarie. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l'esercizio in sicurezza dell'attività didattica in presenza;
- 1.4. è dato mandato all'Unità di crisi regionale di programmare periodiche misure di screening relative al mondo della scuola, con modalità tali da consentirne la capillarità sul territorio
 - Che la **delibera di Giunta n. 458 del 7.09.2020** avente ad oggetto " Calendario scolastico 2020-2021" stabilisce la sospensione delle attività scolastiche per i giorni 7 e 8 dicembre nonché dal 23 dicembre 2020 al 5 gennaio 2021

Rilevato

- Che dall'esame dei dati sull'andamento della pandemia dal 15 novembre al 5 dicembre c.a, si riscontra che le
- misure restrittive e di contenimento adottate hanno reso possibile una significativa diminuzione dei casi positivi al Covid-19 da n.418 a 267, dati aggiornati al 4. 12. 2020;
- Che permane un'incidenza maggiore pari al 60,89% per la fascia d'età da 0 a 50 anni con prevalenza del genere femminile, cioè quella fascia maggiormente interessata direttamente e indirettamente alle attività dei servizi educativi della scuola d'infanzia e primarie e delle prime classi della scuola secondaria di primo grado ;
- Che i periodici contatti, con i dirigenti scolastici e i responsabili delle scuole private del territorio, hanno delineato un giustificato scenario di preoccupazione da parte dei genitori rispetto ad una possibile ripresa delle attività scolastiche in presenza.

Considerato

- Che, per i motivi sopra esposti, la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza delle classi della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado e delle attività di laboratori, risultano allo stato incompatibili, in questa delicata

gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid -19, in quanto il ridimensionamento delle misure di contenimento e di gestione che ha reso possibile il decremento dei casi positivi può incidere negativamente sull'andamento della curva dei contagi nelle prossime settimane;

- Che, inoltre, la suddetta preoccupazione, è avvalorata per le diverse prescrizioni impartite alla scuola dell'infanzia che escludono l'obbligo della mascherina per i minori da 0 a 6 anni , determinando la possibile diffusione del contagio tra minori e ai loro contatti diretti.

Considerato, altresì, il ritardo nell'effettuazione dello screening; tra l'altro su base volontaria; Tenuto conto della necessità di ricorrere al potere contingibile ed urgente allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus a tutela della salute dei cittadini, a fronte dei motivi sopra esposti;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone come, "nelle medesime materie, sono emesse dal (...) dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente (...) al territorio comunale";

Visto l'art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, c. 5 a mente del quale "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), commalsancisce che "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

- Vista la legge 689/1981;

ORDINA

1. La sospensione delle attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza delle scuola primaria (elementari) dal 9 al 22 dicembre 2020;
2. La sospensione delle attività didattiche in presenza delle classi della scuola secondaria di primo grado (medie) e le attività dei laboratori, dal 9 al 22 dicembre 2020.
3. Con decorrenza immediata restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto Scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line della Città di Brusciano, sul suo sito istituzionale ed inoltre trasmessa alla Prefettura di Napoli, ai Dirigenti ed ai responsabili degli istituti scolastici ed a tutte le Forze dell'Ordine che operano sul territorio.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Sindaco
Avv. Giuseppe Montanile

Dalla Casa Municipale , 05 dicembre 2020